



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Giancarlo Astegiano

Presidente f.f.

dott.ssa Laura De Rentiis

Primo Referendario (relatore)

dott. Andrea Luberti

Referendario

dott. Paolo Bertozzi

Referendario

dott. Cristian Pettinari

Referendario

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro

Referendario

nella adunanza del 7 luglio 2015

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;


VISTI il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;



VISTO l'art. 243-*bis* del TUEL, "Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale", introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. r), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'art. 243-*quater* del TUEL, "Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione", introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. r), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 16 del 20 dicembre 2012, recante "Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza";

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 11 del 26 marzo 2013, che integra le "Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza" di cui alla delibera della Sezione delle Autonomie n. 16/2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 14/SEZAUT/2013/INPR, recante "questioni di massima su taluni aspetti applicativi della disciplina concernente la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243-*bis* e seguenti TUEL";

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 22 del 2 ottobre 2013, recante "Questioni interpretativo-applicative concernenti le norme che regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243 bis - 243 *quinquies* del TUEL come introdotti dall'art. 3, comma 1 lett. r) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213";

VISTA la deliberazione n. 46 del 14 febbraio 2013 con cui la Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha fornito all'apposita sottocommissione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali le ulteriori indicazioni ex art. 243 *quater* del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la delibera del Consiglio comunale del Comune di Manerbio del 21 ottobre 2013, n. 29 "delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-*bis* TUEL", con cui l'ente locale disponeva il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-*bis* del TUEL;

VISTA la delibera del Consiglio comunale di Manerbio del 19 dicembre 2013, n. 41, di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale;

VISTA la nota del Ministero dell'Interno del 18 febbraio 2014, n. 23939, relativa alla richiesta istruttoria nei confronti dell'ente sul piano di riequilibrio finanziario;

VISTA la relazione relativa al piano di riequilibrio finanziario pluriennale trasmessa dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale con nota del 13 ottobre 2014, n. 103109, pervenuta alla Sezione tramite posta elettronica certificata in data 13 ottobre 2013 al prot. 11590;

VISTA la deliberazione n.359 del 12 dicembre 2014, con cui la Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha deliberato di approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Manerbio adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 19 dicembre 2013;

VISTA la relazione del Comune di Manerbio pervenuta in data 1° giugno 2015 con cui era riferito lo stato di attuazione e il raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano ex art. 243 *quater*, comma 6, D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la nota del responsabile dell'area finanziaria, n. protocollo 7513 del 19 giugno 2015, di risposta all'istruttoria, n. protocollo 7066 trasmessa da questa Sezione il 10 giugno 2015;

SENTITI i rappresentanti del Comune di Manerbio nelle persone del Revisore unico, del Sindaco, del Responsabile dell'area finanziaria, dell'Assessore al bilancio e del Funzionario dell'ufficio ragioneria;

UDITO il relatore, dott.ssa Laura De Rentiis;

FATTO

L'ente locale, in data 19 dicembre 2013, delibera piano di riequilibrio finanziario pluriennale (articolato su dieci anni) per far fronte a un saldo negativo di euro 2.934.784,30.

Questa Sezione (deliberazione n. 359 del 12 dicembre 2014) approva il piano presentato a seguito di una fase istruttoria durata undici mesi in cui sia la Corte dei Conti sia il Ministero dell'Interno hanno richiesto una relazione integrativa.

Questa Sezione (deliberazione n. 359 del 12 dicembre 2014) ha approvato il piano di riequilibrio pluriennale predisposto dal comune di Manerbio ritenendo che lo stesso fosse *"conforme al contenuto prescritto dall'art. 243-bis del TUEL nonché congruo ai fini del riequilibrio finanziario. Le misure inserite e le risorse individuate, infatti, appaiono allo stato idonee a coprire le passività rilevate e ad assicurare il graduale riequilibrio del bilancio, anche tenuto conto del parere dell'Organo di revisione e della relazione della Commissione del Ministero dell'Interno. D'altronde, costituisce un elemento positivo il fatto che il comune abbia programmato il riequilibrio senza ricorrere al fondo di rotazione, nonostante la possibilità offerta dalla legge di un anticipo di risorse da parte dell'Erario"*.

Nella relazione semestrale inviata dall'organo di revisione del Comune di Manerbio sono riportati i dati finanziari alla stregua dei quali il revisore stesso dichiara raggiunti gli obiettivi intermedi. L'organo di revisione, tuttavia, rileva due criticità: la prima in ordine alla riscossione di alcuni crediti e la seconda, invece, riguarda potenziali passività connesse a giudizi pendenti.

In data 9 giugno 2015, numero di protocollo 7066, il Magistrato istruttore inviava richiesta istruttoria con la quale si invitava il Comune di Manerbio a trasmettere una relazione sulla valutazione della fondatezza dei ricorsi tributari intrapresi nei confronti dell'ente.

In data 10 giugno 2015, protocollo 7065, veniva trasmessa, l'Ordinanza n. 116 per il deferimento innanzi la Sezione regionale di controllo in adunanza pubblica per il giorno 17 giugno.

Su richiesta dell'ente di posticipare l'adunanza pubblica, nota del 15 giugno 2015 con numero di protocollo 7269, in data 22 giugno 2015 è stata trasmessa, con protocollo n. 7564, l'Ordinanza n. 131 con cui l'adunanza veniva rinviata al giorno 7 luglio 2015.

In data 19 giugno 2015, numero di protocollo 7513, il Responsabile dell'area finanziaria trasmetteva la risposta all'istruttoria allegando la relazione redatta dal legale incaricato della difesa del Comune nel giudizio promosso dalla Società Manerbio Centro S.r.l. in materia di ICI-IMU.

Nella pubblica adunanza del 7 luglio 2015, il Revisore dei conti del Comune di Manerbio ha ribadito la valutazione positiva relativamente a questo primo periodo di applicazione del piano di riequilibrio. Riguardo ai debiti fuori bilancio per sentenze esecutive, il Revisore si è riportato alla relazione inviata e ha precisato che l'Amministrazione intende vincolare ("accantonamento tecnico") una quota pari ad euro 593.500,00. Detta quota è costituita da euro 193.500,00 per fondo svalutazione crediti ed euro 400.000,00 per fondo accantonamento rischi; quest'ultimo è legato alla potenziale soccombenza nella causa, promossa alla fine dell'anno 2014 da due privati, per l'integrazione dell'indennità di esproprio dei terreni di loro proprietà avvenuta nel 2005. Il valore della causa, al netto di quanto già versato ai ricorrenti, è di euro 321.136,10.

DIRITTO

La presente deliberazione è adottata ai sensi dell'art. 243 *quater*, comma 3, del D. Lgs. n. 267/00 che prevede che "in caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243 *bis*, comma 6, lettera a), apposita pronuncia"; nonché del comma 6, secondo cui "ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti".

Prima di soffermarsi sulla relazione semestrale di cui al comma 6 da ultimo citato, occorre richiamare brevemente le "tappe" più rilevanti della vicenda.

Questa Sezione (deliberazione n. 359 del 12 dicembre 2014) ha approvato il piano di riequilibrio pluriennale predisposto dal comune di Manerbio ritenendo che lo stesso fosse "conforme al contenuto prescritto dall'art. 243-bis del TUEL nonché congruo ai fini del

riequilibrio finanziario. Le misure inserite e le risorse individuate, infatti, appaiono allo stato idonee a coprire le passività rilevate e ad assicurare il graduale riequilibrio del bilancio, anche tenuto conto del parere dell'Organo di revisione e della relazione della Commissione del Ministero dell'Interno. D'altronde, costituisce un elemento positivo il fatto che il comune abbia programmato il riequilibrio senza ricorrere al fondo di rotazione, nonostante la possibilità offerta dalla legge di un anticipo di risorse da parte dell'Erario".

Come anticipato, lo squilibrio complessivo determinato all'interno del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ammontava ad euro 2.934.800,00 di cui euro 720.000,00 per debiti fuori bilancio ed euro 2.214.800,00 di disavanzo.

Nella relazione semestrale inviata dall'organo di revisione del Comune di Manerbio è riportato quanto segue.

I. Il conto consuntivo 2014 chiude con un disavanzo di amministrazione di euro 1.306.038,45 che è determinato come somma algebrica del disavanzo di amministrazione 2013 per euro 2.054.499,24, dall'avanzo della gestione di competenza per euro 464.831,50 e dall'avanzo della gestione dei residui per euro 283.629,29. L'avanzo della gestione di competenza per euro 464.831,50 deriva dall'avanzo della gestione corrente per euro 396.393,76 e dall'avanzo della gestione in conto capitale per euro 68.437,74. Il disavanzo della gestione residui deriva dalla somma dei risultati positivi della gestione in parte corrente per euro 281.689,63 e dei risultati positivi della gestione in conto capitale per euro 1.939,66;

II. Le quote di ripiano previste per gli anni 2013 e 2014 del debito fuori bilancio nascente da "sentenze esecutive" (lett. a dell'art. 194 TUEL) sono state totalmente impegnate e pagate;

III. Le quote di ripiano previste per gli anni 2013 e 2014 del debito fuori bilancio per "procedure espropriative" (lett. d dell'art. 194 TUEL) sono state regolarmente impegnate ma non pagate. Il mancato pagamento delle somme è dovuto al fatto che il procedimento civile presso il Tribunale di Brescia per la liquidazione delle somme dovute non è ancora stato concluso;

IV. Le quote di ripiano previste per gli anni 2013 e 2014 del debito fuori bilancio "acquisto beni e servizi" (lett. e dell'art. 194 TUEL) sono state totalmente impegnate e pagate;

Alla data del 31/12/2014 nel capitolo "oneri straordinari - piano di riequilibrio decennale" si rileva pertanto un importo da pagare pari ad euro 147.306,94 di cui euro 7.723,60 sui residui dell'anno 2013 ed euro 139.583,34 sulla competenza dell'anno 2014

V. L'Ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 e ha provveduto al relativo monitoraggio trimestrale.

Alla luce di quanto sin qui riportato, l'organo di revisione esprime un parere positivo sull'andamento del piano di riequilibrio finanziario: il piano di riequilibrio non solo rispetta la previsione temporale per la gestione dei debiti fuori bilancio, ma addirittura "la gestione complessiva dell'anno 2014 ha generato una forte riduzione del disavanzo. Sostanzialmente si

registra quindi un netto miglioramento del piano che prevedeva di iniziare a ridurre il disavanzo strutturato solo nel 2016, dopo aver coperto i debiti fuori bilancio.

Questa Sezione prende atto di quanto affermato dal revisore e, alla luce dei dati finanziari riportati nella relazione, dichiara raggiunti gli obiettivi intermedi posti dal piano. Tuttavia, è doveroso soffermarsi anche sulle due criticità esposte nella relazione dell'organo di revisione.

In merito alla prima criticità -ovvero, quella relativa alla difficoltà di riscuotere alcuni crediti- la Sezione valuta positivamente la misura adottata dall'ente, ovvero quella di prevedere "un fondo vincolato per 193 mila euro".

Con riferimento all'altra criticità -ovvero, quella relativa a potenziali passività derivanti da giudizi pendenti-, invece, occorre soffermarsi sul rischio di soccombenza connesso a ciascun giudizio.

In maggior dettaglio, per la potenziale passività derivante dal ricorso tributario avente ad oggetto istanze di rimborso ICI-IMU presentate dalla Società Manerbio Centro S.r.l., il difensore dell'ente locale -nella relazione richiesta dal Magistrato istruttore-, dopo aver esposto in modo dettagliato la vicenda giudiziaria in corso, afferma "in via prognostica" che "le probabilità di un esito positivo" per il Comune di Manerbio "siano superiori al 50% ferma ovviamente restando tutta l'alea che può caratterizzare il contenzioso in Commissione".

Diversamente, in merito alla "potenziale passività correlata alla richiesta di un maggior valore di esproprio", la Sezione osserva che è concreto il rischio dell'ente di soccombere e, quindi, di dover pagare una somma di circa euro 400.000,00, visto che l'ente medesimo è già stato condannato per una vicenda analoga e la controversia è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni a giugno 2016. Detta "potenziale passività", quindi, dovrà essere oggetto di ponderata valutazione da parte dell'ente che, in via cautelativa, dovrà sin dalla prossima relazione semestrale indicare le modalità di copertura.

In conclusione, alla luce dei dati finanziari riportati nella relazione dell'organo di revisione, il giudizio di questa Sezione in merito allo stato di attuazione del piano ed al raggiungimento degli obiettivi intermedi è, relativamente a questa prima fase, positivo in quanto l'ente sta riducendo il disavanzo di amministrazione in termini migliorativi rispetto al piano di riequilibrio approvato. Tuttavia, invita l'ente locale ad attivarsi per individuare adeguata copertura finanziaria in relazione alle passività che potrebbero scaturire da una eventuale soccombenza nei giudizi pendenti.

Il Comune di Manerbio dovrà, comunque, continuare a dare rigorosa attuazione alla procedura deliberata, procedendo senza ritardi sulla strada del risanamento, mentre questa Sezione e l'Organo di revisione contabile, secondo le rispettive competenze, vigileranno sulla concreta attuazione del piano e sul puntuale raggiungimento degli obiettivi intermedi, anche analizzando le relazioni periodicamente prodotte sul punto.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia

DELIBERA

di prendere atto del raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio del Comune di Manerbio;

INVITA

l'Ente a proseguire nell'attuazione del piano e ad individuare adeguata copertura finanziaria per le passività che potrebbero scaturire da una eventuale soccombenza nei giudizi pendenti;


DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione:


- al Sindaco e dispone che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'organo consiliare i contenuti della presente delibera.

- al Revisore dei conti del Comune di Manerbio.

Il magistrato istruttore
(dott.ssa Laura De Rentis)



Il Presidente r.f.
(dott. Giancarlo Astegiano)



Depositata in Segreteria

13 LUG 2015
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)

